

**ORDINANZA PER IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI A COMBUSTIONE
alimentati con olio o gas e potenza termica pari o inferiore a 1 MW,
legna con potenza termica pari o inferiore a 70 kW (OMCoImp)
(del 19 agosto 2019)**

IL MUNICIPIO DI SORENGO

Il Municipio di Sorengo, richiamati¹:

- La Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) del 16 dicembre 1985, segnatamente la revisione dell'11 aprile 2018 denominata "OIAt 2018" entrata in vigore dall'01.06.2018;
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- il Regolamento di applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 6 maggio 2015;
- la Legge cantonale sull'energia (Len) dell'8 febbraio 1994;
- il Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn) del 16 settembre 2008;
- il Regolamento sugli impianti calorici a combustione (RICC) del 26 ottobre 2016;
- il Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- le Direttive per i controlli della combustione degli impianti alimentati con olio o gas e potenza termica pari o inferiore a 1 MW e legna con Pt ≤ 70 kW (DirCC);
- le Tabelle per la valutazione e il giudizio dei controlli sugli impianti a combustione alimentati con olio, gas e legna ≤ 70 kW (TCC);
- gli artt. 116 cpv. 1 e 192 Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 28 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;

o r d i n a :

Principio

Art. 1 ¹Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo periodico degli impianti a combustione, alimentati con olio, gas e legna (art. 13 OIAt).

²La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare le modalità organizzative, le tariffe e le tasse relative ai controlli degli impianti alimentati con olio o gas ≤ 1MW e legna ≤ 70 kW in modo tale da verificarne la loro conformità alle normative vigenti.

³Per ogni controllo il Municipio preleva una tassa a copertura delle spese. La stessa si fonda sul principio di causalità sancito nella LPAmb ed è comprensiva di tassa cantonale da riversare allo Stato per le sue prestazioni, l'ammontare della tassa è definita nell'allegato 1, punto 1, cpv. 1 lett. b1 del RLaLPAmb.

⁴I controlli di impianti alimentati con olio o gas ≤ 1 MW e legna ≤ 70 kW possono essere eseguiti unicamente da persone autorizzate dalla SPAAS.

¹ Preambolo modificato con OM del 25 ottobre 2021; in vigore dal 26 novembre 2021

**Controllore
ufficiale**

Art. 2 ¹I controlli sono affidati ad un controllore ufficiale (in seguito Controllore) che viene nominato dal Municipio tramite concorso, la delibera è pubblicata all'albo comunale e sul sito internet del Comune.

²L'incarico non può essere subappaltato.

³Il Controllore non può svolgere altre attività commerciali direttamente o tramite ditte a lui riconducibili con attività affini (vendita, installazione o manutenzione di impianti).

⁴Egli garantisce neutralità e riserbo nell'ambito delle sue funzioni.

**Doveri e compiti
del Controllore**

Art. 3 ¹Il Controllore mette a disposizione a proprio carico l'apparecchio di misura (Messgeräte o Computer di misura) dei gas combustibili come da cifre 2.1 e 2.3 delle Raccomandazioni per la misurazione delle emissioni degli impianti a combustione alimentati con olio extra-leggero, gas o legna (RMis) edizione 2018.

²Gli incombono l'esecuzione tecnica e quella amministrativa, compreso il piano di lavoro, l'invio degli avvisi di controllo ai proprietari, i controlli stessi e ogni altra occorrenza prevista nel rispetto delle direttive cantonali.

³È tenuto a fornire una consulenza neutrale orientativa al proprietario dell'impianto da risanare o da sostituire, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili, in alternativa alla sostituzione dell'impianto.

⁴Durante il periodo di controllo trasmette mensilmente alla SPAAS, tramite l'apposito applicativo per la gestione dei controlli (in seguito ConComDat), i dati relativi ai controlli effettuati.

⁵Trasmette inoltre all'Amministrazione comunale su indicazioni della stessa i dati relativi alla fatturazione tramite il ConComDat. La fatturazione è curata dai servizi comunali che a loro volta ritornano al controllore il "file" da riprendere nel ConComDat per aggiornare la situazione del fatturato.

⁶In generale il Controllore è tenuto a svolgere le sue mansioni nel rispetto della legislazione in materia vigente attenendosi alle Direttive per il controllo della combustione (DirCC) emessa dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS).

**Obblighi del
proprietario**

Art. 4 ¹Il proprietario dell'impianto è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire buone condizioni d'esercizio ed eseguire l'ordinaria manutenzione (art. 6 ROIAt).

²Per ordinaria manutenzione s'intende che gli impianti di combustione devono essere controllati periodicamente e, se necessario, puliti allo scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o innesco di incendi. La periodicità degli interventi è disciplinata dal Regolamento sugli impianti calorici a combustione (RICC) del 26 ottobre 2016.

³Il proprietario deve in particolare:

- a. fornire alle autorità e al Controllore le informazioni necessarie all'esecuzione dei controlli (art. 46 LPAmb);

- b. permettere l'esecuzione delle misurazioni predisponendo luoghi adatti e rendendoli accessibili (art. 14 OIAt);
- c. notificare al Municipio la messa in funzione di ogni impianto nuovo, le modifiche sostanziali degli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti (art. 6 cpv. 2 lett. b ROIAt).

Ciclo dei
controlli
periodici e
avvisi di
controllo

Art. 5 ¹I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone.²

²Nel corso di ogni ciclo tutti gli impianti soggetti a controllo periodico devono essere misurati, con questo sistema operativo la scadenza tra i controlli ufficiali è mediamente di 2 anni, ma sono possibili abbreviazioni o prolungamenti delle scadenze tra un ciclo e l'altro.

Non tutti gli impianti hanno la periodicità di misura ogni 2 anni, ma a seconda del tipo di impianto l'OIAt o il diritto cantonale prevedono anche dei termini di controllo ogni 4 anni, rispettivamente ogni 6 anni: i punti che seguono ne dettagliano l'applicazione.

³Per tutti gli impianti che funzionano più di 50 o 100 ore all'anno alimentati a olio, i motori stazionari e gli impianti industriali (categoria 5) il ciclo di misura avviene ogni 2 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 1 anno fermo restando che l'impianto mediamente sarà controllato 1 volta ogni 2 stagioni di riscaldamento.

⁴Per gli impianti domestici alimentati a gas che funzionano più di 100 ore l'anno, quelli alimentati a olio che dall'esito della misurazione sono considerati "Eco-impianti" (art. 6 cpv. 2 DirCC) e gli impianti a legna (categoria 6) il ciclo di misura avviene ogni 4 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 3 anni fermo restando che l'impianto mediamente sarà controllato 1 volta ogni 4 stagioni di riscaldamento.

⁵Per gli impianti d'emergenza che funzionano meno di 50 ore l'anno, segnatamente i gruppi elettrogeni diesel, il ciclo di misura avviene ogni 6 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 4 anni fermo restando che l'impianto sarà controllato mediamente 1 volta ogni 6 stagioni di riscaldamento.

⁶Le prime misurazioni, i controlli su reclamo e i controlli supplementari sono indipendenti dalla misurazione periodica: per la prima misurazione (collaudo) vale quanto statuito dall'art. 13 cpv. 2 OIAt, per i controlli su reclamo che vengono effettuati su segnalazione di terzi il costo è a carico della parte soccombente; i controlli supplementari si effettuano quando l'impianto viene contestato o non rispetta il termine di risanamento imposto.

Eventuali controlli per sondaggio possono essere effettuati su disposizione delle autorità competenti (Comune e Cantone) senza costi a carico del proprietario.

⁷I proprietari o gli interessati ricevono l'avviso di controllo direttamente dal Controllore.

² Cpv. modificato con OM del 25 ottobre 2021; in vigore dal 26 novembre 2021

⁸Al Controllore è affidata la verifica degli impianti sulla conformità nel loro complesso e le rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 lett. a), art. 5 cpv. 2 lett. a) e b) ROIAt, lui stesso ordina i provvedimenti necessari.

Impianti non conformi nel complesso

Art. 6 ¹Il Controllore segnala al Municipio gli impianti riscontrati non conformi nel loro complesso e/o nelle rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 lett. a) e b) ROIAt.

²Il Municipio ordina al proprietario l'esecuzione dei necessari provvedimenti assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90.

³Entro la scadenza del termine assegnato il proprietario o il manutentore comunicano l'avvenuta esecuzione al Municipio che procede alle necessarie verifiche, di regola a cura del Controllore.

**Impianti non conformi ai valori limite
a. regolazione**

Art. 7 ¹Per gli impianti risultati non conformi ai valori limite fissati nelle TCC il Controllore ordina la regolazione, assegnando un termine di almeno 30 giorni, e consegna al proprietario dell'impianto un formulario (certificato di regolazione).

²Entro la scadenza del termine assegnato il proprietario o il manutentore comunicano al Controllore l'avvenuta regolazione dell'impianto e gli trasmettono il certificato debitamente compilato.

³Sulla base dei dati indicati il Controllore decide a suo giudizio l'esecuzione di un nuovo controllo o la registrazione dei dati dichiarati nella banca dati del ConComDat.

b. pulizia

Art. 8 ¹Qualora il Controllore constata l'avvenuta omissione degli interventi di pulizia stabiliti dal Regolamento sugli impianti calorici a combustione (RICC) ne ordina l'esecuzione assegnando un termine di almeno 30 giorni.

²Entro la scadenza del termine assegnato il proprietario o lo spazzacamino comunicano al Controllore l'avvenuta pulizia dell'impianto e gli trasmettono il relativo certificato rilasciato dallo spazzacamino.

³Il Controllore registra il certificato di esecuzione della pulizia nel ConComDat.

c. sollecito

Art. 9 Nel caso in cui il proprietario non rispetti i termini di cui agli articoli precedenti e non dimostri di aver provveduto a disporre l'esecuzione di quanto richiesto, il Controllore ne informa il Municipio che procede con l'emissione dei necessari solleciti.

Categorie tariffarie di
impianti

Art. 10 Gli impianti di combustione sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) **Categoria 1** – Impianti a 1 stadio di potenza alimentati con olio o gas:
 - bruciatore a evaporazione (stufa a nafta)
 - bruciatore a gas atmosferico
 - bruciatore a gas ad aria soffiata
 - bruciatore a olio ad aria soffiata
- b) **Categoria 2** – Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante alimentati con olio o gas:
 - bruciatore a gas atmosferico
 - bruciatore a gas ad aria soffiata
 - bruciatore a olio ad aria soffiata
- c) **Categoria 3** – Impianti a 2 stadi di potenza, o con potenza modulante e 2 combustibili:
 - bruciatore a olio o gas a 2 stadi
 - bruciatore a olio o gas modulante
- d) **Categoria 4** – Motori stazionari
 - impianti ibridi e di cogenerazione a gas
 - gruppi elettrogeni e compressori diesel
- e) **Categoria 5** – Impianti art. 5 lett. c) + f) DirCC
 - impianti in vena d'aria
 - impianti radianti e impianti speciali
- f) **Categoria 6** – Impianti a legna ≤ 70 kW
 - impianti alimentati a pellet / cippato / legna, carica automatica con circuito idraulico
 - impianti alimentati a legna / mattonelle / carbone, carica manuale con circuito idraulico
 - forni pane / pizza a legna / pellet a uso professionale (forni industriali)
 - stufe ad accumulazione e gli impianti costruiti sul posto (impianti individuali)

Tasse per controlli
periodici e circostanze
particolari

Art. 11 ¹Le tasse per la prima misurazione e il controllo periodico, comprensive della tassa cantonale di Fr. 10.- e della tassa amministrativa di Fr. 3.-, sono definite come segue:

a) Impianti di categoria 1	Fr. 94.--
b) Impianti di categoria 2	Fr. 120.--
c) Impianti di categoria 3	Fr. 153.--
d) Impianti di categoria 4	Fr. 120.--
e) Impianti di categoria 5	Fr. 120.--
f) Impianti di categoria 6	Fr. 283.--

²Le tariffe di cui al cpv. precedente sono applicate anche in caso di caso di controlli supplementari o eseguiti a seguito di reclamo (art. 10 cpv. 4 DirCC).

³Le tasse per circostanze particolari sono definite come segue³:

- | | |
|---|-----------|
| a) verifica impianti non conformi (escl. tassa cantonale) | Fr. 54.-- |
| b) indennizzo per appuntamenti mancati | Fr. 54.-- |
| c) rinvio appuntamento (dal 2° rinvio) | Fr. 21.50 |
| d) registrazione delle ore di attività degli impianti che funzionano meno di 100 ore l'anno e muniti di contatore | Fr. 21.50 |

Tasse di registrazione nel ConComDat

Art. 12⁴ La registrazione nel ConComDat del certificato di regolazione e del certificato di pulizia di cui agli art. 7 e 8 della presente ordinanza sono soggette al prelevamento di una tassa di Fr. 27.--.

Tasse per prestazioni amministrative

Art. 13 Nel contesto degli ordini di risanamento non ottemperati, il Municipio applica la procedura descritta all'art. 8 DirCC. A carico degli inadempienti sono prelevate le seguenti tasse (art. 24 LALPAmb):

- | | |
|--|------------|
| a) Solleciti via lettera raccomandata dal Controllore | Fr. 21.50 |
| b) Solleciti via lettera raccomandata dal Municipio | Fr. 54.-- |
| c) Diffida per la mancata regolazione | Fr. 100.-- |
| d) Diffida per il mancato risanamento | Fr. 200.-- |
| e) Ordine di messa fuori esercizio forzata | Fr. 200.-- |
| f) Messa fuori esercizio forzata (MFEF) | Fr. 350.-- |
| g) Mancata presenza durante la MFEF | Fr. 150.-- |
| h) Altre prestazioni: per ogni ora Fr. | Fr. 108.-- |
| i) Mancata notifica nuovo impianto (art. 6 cpv. 3 lett. b ROIAt) | Fr. 150.-- |

Debitore

Art. 14 ¹Le tasse sono dovute dal proprietario o dall'usufruttuario dello stabile o dell'appartamento dov'è situato l'impianto.

²Sono riservate le disposizioni di cui all'art. 5 cpv. 6 per quanto riguarda i controlli su reclamo.

Fatturazione

Art. 15 ¹Le fatture sono emesse dalla Cancelleria comunale.

²Contro i conteggi della Cancelleria comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 30 giorni.

³Le fatture cresciute in giudicato costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LEF.

⁴Errori di calcolo e di scrittura possono essere rettificati in ogni tempo.

³ Cpv. modificato con OM del 5 giugno 2023; in vigore dal 22 agosto 2023

⁴ Art. modificato con OM del 5 giugno 2023; in vigore dal 22 agosto 2023

**Disposizione
abrogativa**

Art. 16 È abrogata l'Ordinanza municipale sugli impianti a combustione del 12 ottobre 2015.

Norme finali

Art. 17 ¹La presente ordinanza è pubblicata agli Albi comunali per un periodo di 30 giorni a norma dell'art. 192 LOC⁵ ed entra immediatamente in vigore.

²Contro le relative disposizioni è proponibile il ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

⁵Pubblicata agli albi comunali dal 30 agosto al 30 settembre 2019